

REGIONE SICILIA

LEGGE 19 settembre 2012, n. 49

Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti. (GU n. 44 del 10-11-2012)

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 28 settembre 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale dell'8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni.

1. All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola «differenziata;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.»;

c) al comma 3 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «dieci per cento».

2. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011».

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «previste dall'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono inserite le seguenti: «e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria»;

b) le parole «provvedono ad» sono sostituite dalla parola «possono».

4. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «almeno 5» sono sostituite dalle parole «almeno tre».

5. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5».

6. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2012»;

- b) al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) le parole da «il cui rimborso» fino alle parole «comma 2-ter» sono soppresse;
 - 2) (punto omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);
 - 3) (punto omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);
- c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo le parole «e dai comuni soci asseverato» sono inserite le seguenti: «mediante delibera di giunta»;
 - 2) le parole «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2012»;
- d) (lettera omissis in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto);
- e) (lettera omissis in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

Art. 2

Modifiche all'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni

1. All'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole «debito complessivo» sono inserite le seguenti: «che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e»;
- b) al comma 6 le parole: «Le somme sono trasferite dalla Regione per le finalita' del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione e' autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2».

Art. 3

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 4

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 5

Norma finale

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

L'assessore regionale
per l'energia ed i servizi di pubblica utilita'
Torrise

(Omissis)